



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno **03 febbraio 2026**, alle ore **14:00**, presso la sede operativa dell'associazione, si è riunita l'**Assemblea Straordinaria dei soci** dell'Associazione "La Peonia Onlus", regolarmente convocata, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione della modifica dello Statuto sociale
2. Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea il **Sig. Valerio Denni**, il quale, verificata e constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'Assemblea, nonché la presenza dei soci come da **foglio presenze** che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale, dichiara aperta la seduta. L'Assemblea è stata convocata con modalità e tempistiche ridotte rispetto a quanto ordinariamente previsto dallo Statuto, in considerazione della natura urgente e straordinaria dell'evento, consistente nella richiesta di adeguamento statutario formulata dall'Ufficio RUNTS in sede di registrazione. Tutti i soci e i componenti dell'organo amministrativo risultano presenti e dichiarano unanimemente di rinunciare a eventuali termini ordinari di convocazione, accettando la piena validità della convocazione e della presente Assemblea.

Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, nomina **Michela Canini** quale **Segretario verbalizzante**.

Il Presidente espone ai soci la necessità di procedere all'**approvazione delle modifiche statutarie**, finalizzate all'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto alle disposizioni vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, con particolare riferimento al **D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)**.

Viene quindi illustrato il **nuovo testo dello Statuto**, già messo a disposizione dei soci e consegnato in copia ai presenti. I soci dichiarano di averne preso visione, di conoscerne il contenuto e di non avere osservazioni ostative.

Dopo la discussione, l'Assemblea **delibera all'unanimità** di:

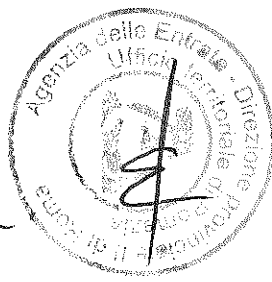
- approvare integralmente il **nuovo Statuto dell'Associazione "La Peonia Onlus"**, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera **A** per formarne parte integrante e sostanziale;

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 15:00.

Anzio (RM), 03 febbraio 2026

Il Segretario

Michela Canini



Il Presidente

Valerio Denni

Associazione "La Peonia Onlus" sede legale: Via Palmarola 2 Anzio (RM) - Partita Iva e Codice Fiscale 15016831008

Legale Rappresentante: Valerio Denni - Numero Telefonico: 3203535902 - E-mail: amministrazione@lapeoniaonlus.it

PEC: lapeoniaonlus@legalmail.it - WEB: <https://www.lapeoniaonlus.it>

Associazione iscritta nell'anagrafe delle Onlus DR Lazio numero Prot. 4338 del 16 gennaio 2019 con effetto 6 dicembre 2018 ai sensi dell'art. comma 2 del D.M. 18 luglio 2003, n. 266.

125
0022026
3
Serie
G99 nfe
Versato € (Euro)
IL DIRETTORE
AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA - Ufficio Territoriale Pomezia
Registrato in data 03/02/2026



STATUTO

DELL' ASSOCIAZIONE "LA PEONIA ETS"

TITOLO I

Denominazione – Sede – Durata

Art.1

E' costituita un'associazione senza scopo di lucro denominata "LA PEONIA ETS". La locuzione "ente del terzo settore", o l'acronimo "ETS", ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.117/2017, dovranno essere utilizzati, oltre che nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art.2

L'associazione ha sede legale in Anzio (RM), Via Palmarola, n.2. E' in facoltà dell'Assemblea straordinaria dei soci modificare la sede legale, così come istituire sedi operative e amministrative anche altrove. La variazione della sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

Art.3

L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2060. L'Assemblea dei soci potrà prorogare, prima della scadenza, il termine di durata.

TITOLO II

Scopo ed oggetto

Art.4

L'associazione non ha scopo di lucro.

L'associazione esercita in via esclusiva attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Tali attività sono quelle di cui all'art.5, comma 1, lettera a, di cui al D.Lgs. n.117/2017. Esse sono svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, e

hanno ad oggetto: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni, finalizzati, in particolare, a persone con disabilità, per la loro inclusione sociale, autonomia e partecipazione alla vita comunitaria.

L'associazione potrà porre in essere tutte le operazioni, compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti strettamente necessari al conseguimento dell'oggetto come sopra definito, e finalizzati al perseguimento delle indicate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse rispetto a quelle indicate, ad eccezione di quelle rispetto ad esse strettamente strumentali, ai sensi e per gli effetti dell'art.6, D.Lgs. n.117/2017 (di seguito, per brevità, CTS).

TITOLO III

Soci

Art.5

Possono essere soci coloro che ne fanno espressa richiesta scritta, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto, ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione, e, condividendo le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'associazione, a cooperare alla loro realizzazione. La domanda di ammissione deve essere presentata all'Organo amministrativo, con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali.

Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'associazione, con le quote annuali stabilite dall'Organo amministrativo entro la fine dell'anno solare precedente, in coerenza con i programmi sociali.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Nessun regolamento o disposizione comunque denominata potranno essere adottati dall'associazione in contrasto con la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Tutti i soci maggiori d'età che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci hanno diritto di voto.

Art.6

L'ammissione di nuovi soci avviene con deliberazione dell'Organo amministrativo su domanda dell'interessato, entro sessanta giorni dalla domanda. La deliberazione, improntata a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, è comunicata all'interessato e, dopo il versamento della quota annuale, viene annotata nel libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera, sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art.7

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, morte o esclusione.

Può recedere, previa domanda scritta all'Organo amministrativo, il socio che non sia più in grado di collaborare o partecipare al perseguimento degli scopi dell'associazione. Il recesso è accordato dall'Organo amministrativo, fermi restando gli impegni già contratti dal socio con l'associazione.

Può essere escluso il socio che: a) ha perso i requisiti per l'ammissione; b) svolge attività in contrasto con quelle dell'associazione; c) commette grave inadempimento degli obblighi statutari o delle delibere degli organi sociali. L'esclusione può essere deliberata anche se ricorre una sola delle circostanze sopra indicate. Il procedimento di esclusione è avviato dall'Organo amministrativo mediante comunicazione scritta delle contestazioni all'interessato, che può presentare controdeduzioni entro un termine non inferiore a 10 giorni. L'Assemblea dei soci delibera l'esclusione motivando la decisione e dandone comunicazione al socio.

TITOLO IV

Organi Sociali e libri sociali

Art.8

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo (Organo amministrativo) e, ove istituito, l'Organo di controllo.

Art. 9

L'associazione deve tenere i seguenti libri: libro dei soci, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo amministrativo, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove quest'ultimo sia stato istituito.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali a proprie spese presso la sede dell'associazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, previa richiesta scritta all'Organo amministrativo, che provvede a consentire la consultazione entro 15 giorni.

Titolo V

L'Assemblea dei soci

Art.10

L'Assemblea dei soci assume le seguenti competenze inderogabili:

- a) Nomina e revoca i componenti dell'Organo amministrativo, e comunque tutti i componenti degli organi dell'associazione;
- b) Nomina e revoca, ove per disposizione di legge o facoltà sia nominato, l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) Approva il bilancio e delibera sugli indirizzi generali dell'associazione, nonché su ogni altro argomento sottoposto dall'Organo amministrativo;

- d) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) Delibera sull'esclusione dei soci, nonché sul rigetto dell'ammissione dei soci, secondo quanto stabilito dallo statuto;
- f) Delibera sull'approvazione e sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- g) Approva e modifica il regolamento dei lavori assembleari e ogni altro regolamento di cui l'associazione intenda dotarsi;
- h) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza, ivi compresa l'individuazione delle eventuali attività secondarie e strumentali, ai sensi e per gli effetti dell'art.6, CTS.

Art.11

L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dall'Organo amministrativo, entro centoventi giorni dalla fine dell'anno solare precedente.

La convocazione deve essere effettuata a mezzo avviso da inviare ai soci, presso il recapito indicato nel libro dei soci, almeno 15 giorni prima della data fissata, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare e certificare la tempestiva ricezione dell'avviso stesso. In difetto, l'Assemblea si considera regolarmente costituita soltanto se sono presenti tutti gli aventi diritto, tutti i componenti del Consiglio direttivo, e, ove istituiti, tutti i componenti dell'Organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e nessuno si oppone motivatamente alla trattazione dell'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere convocata anche quando sia fatta richiesta dal Consiglio direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10 per cento dei soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale. E' ammesso l'utilizzo di altra sede, purché all'interno della provincia di Roma o della provincia di Latina.

L'avviso deve contenere orario, giorno e luogo della prima e della eventuale seconda convocazione (che, nel caso, dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno), nonché l'ordine del giorno, al fine di assicurare ai soci la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

I soci possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Art.12

L'Assemblea è presieduta da un socio nominato dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. I soci deliberano con la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria, che delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, sullo scioglimento, sulla fusione, sulla scissione, sulla trasformazione, è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è valida quando sono presenti almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Di ogni Assemblea verrà redatto apposito verbale, contenente in calce il nome dei soci presenti, la loro sottoscrizione ad attestazione della presenza, la sottoscrizione del presidente, nonché del socio verbalizzante, chiamato a tale funzione dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori. Il verbale deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

TITOLO VI

L'Organo amministrativo

Art.13

L'Organo di amministrazione, denominato Consiglio direttivo, è composto da tre consiglieri, di cui: un presidente, con funzione di rappresentanza legale; un vicepresidente, che assume le funzioni del presidente in caso di suo impedimento; un consigliere.

L'Assemblea provvede alla nomina dei consiglieri, attribuendone le rispettive funzioni di presidente, vicepresidente, semplice consigliere.

La maggioranza dei consiglieri è scelta tra i soci persone fisiche.

Non può essere nominato quale componente dell'Organo amministrativo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art.14

L'Organo di amministrazione dura in carica tre anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Può compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto delle indicazioni programmatiche generali dell'Assemblea, dello Statuto e del CTS.

L'Organo amministrativo assume le seguenti competenze:

- a) Predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea e cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- b) Progetta e verifica il concreto svolgimento delle attività;
- c) Predisporre il bilancio o rendiconto annuale, ai sensi dell'art.13 CTS, che è obbligatorio e deve essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine dell'anno solare precedente, nonché il bilancio sociale in presenza delle condizioni e secondo le regole stabilite dalle disposizioni vigenti;
- d) Convoca le assemblee in adempimento alle disposizioni statutarie; tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;

- e) Accorda il recesso dei soci in adempimento alle disposizioni statutarie; delibera sull'ammissione dei soci; avvia il procedimento di esclusione dei soci; tiene il libro dei soci;
- f) Stabilisce le quote annuali che tutti i soci sono tenuti a versare;
- g) Delibera su tutti gli atti e gli aspetti relativi alla gestione dell'associazione non riservati all'Assemblea dalle disposizioni vigenti, dal presente statuto o dal CTS, quali, a titolo esemplificativo, contratti, apertura e chiusura conti correnti, assunzione di personale;
- h) Tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo amministrativo.

Art.15

L'Organo di amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno, e, inoltre, quando lo richieda almeno uno dei suoi componenti. L'avviso di convocazione deve essere spedito, o inviato via PEC o con altri mezzi equivalenti, almeno 8 giorni prima.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei consiglieri presenti.

Delle delibere viene redatto verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo amministrativo tenuto a cura dell'Organo amministrativo stesso.

TITOLO VII

L'Organo di controllo e la revisione legale dei conti

Art.16

La nomina dell'Organo di controllo e, all'interno, del suo presidente, è riservata all'Assemblea.

Se non richiesto da disposizioni di legge, la nomina è facoltativa. In caso di nomina, ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo, che è costituito da tre membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del

codice civile. L'Organo di controllo dura in carica tre anni, ed i suoi membri sono rieleggibili.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sul suo concreto funzionamento. Può esercitare la revisione dei conti in presenza delle condizioni e nel rispetto di quanto disposto dall'art.30, CT5. Esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità a quanto disposto dalle disposizioni vigenti. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai componenti dell'Organo amministrativo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ove richiesto da disposizioni di legge, la nomina diviene obbligatoria, secondo modalità, termini e regole di funzionamento stabiliti dalle norme vigenti, cui tutti gli organi devono attenersi. L'Organo di controllo deve tenere apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni.

L'Assemblea può anche nominare un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro. La nomina diviene obbligatoria ove richiesto da disposizioni di legge.

Titolo VIII

Bilancio – Esercizio Sociale

Art. 17

L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio l'Organo di amministrazione deve sottoporre all'Assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 D.Lgs n. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa. Il bilancio di esercizio e, se redatto,

il bilancio sociale devono essere depositati, corredati della documentazione necessaria, presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci per la consultazione. È compito dell'Organo amministrativo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

TITOLO IX

Patrimonio

Art.18

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, ivi comprese le quote annuali versate dai soci, nonché utili, avanzi di gestione, riserve e fondi comunque denominati, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, soci, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi e per gli effetti dell'art.8, CTS.

TITOLO X

Scioglimento e liquidazione

Art.19

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci validamente costituita. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, che curino la liquidazione ed estinguano le obbligazioni in essere, e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa dell'associazione, il patrimonio residuo dell'associazione deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art.45, comma 1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni deliberate dall'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, nel rispetto di quanto disposto dall'art.9, CTS.

TITOLO XI

Norme applicabili

Art.20

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, CTS, e, per quanto da esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.

